Quotidiano del Diritto

Stampa articolo Chiudi

08/03/2016

All'atto di dotazione di un trust si applica l'imposta di donazione

di Angelo Busani

All'atto di dotazione di un trust si applica l'imposta di donazione; inoltre, se il soggetto disponente coincida con il soggetto beneficiario l'aliquota applicabile è quella dell'8 per cento, in quanto non ricorre uno dei casi in cui si applica l'aliquota del 4 per cento (la quale presuppone un rapporto patrimoniale tra coniugi o parenti in linea retta) o l'aliquota del 6 per cento (che presuppone un rapporto patrimoniale tra fratelli e sorelle).

E' quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 4482 del 7 marzo 2016 .

Se ci si fermasse a questi principi, non ci sarebbero novità, in quanto si tratta di conclusioni cui la Cassazione era già giunta nel recente passato.

Il dato di grande interesse di questa sentenza è invece la considerazione incidentale che la Cassazione compie sul tema della tassazione degli atti di dotazione del trust con l'imposta di donazione. Afferma infatti la Cassazione che «sopravvive ovviamente lo spazio per sostenere che l'istituzione di vincoli per cui è prevista una specifica disciplina o mirati a effetti espressamente approvati dal legislatore (quale la definizione dei rapporti delle imprese in crisi) non ricadano nell'ambito impositivo di questa norma; ma simile ipotesi non si attaglia (né è stata invocata) nel caso di specie».

Insomma, per la Cassazione, la tassazione del trust con l'imposta proporzionale di donazione non è un fatto ineluttabile: se per un caso come quello esaminato dalla sentenza n. 4482 (che consisteva in un'attribuzione liberale ai discendenti del soggetto che aveva istituito il trust) la Cassazione non lascia spazio a un'interpretazione nel senso che l'imposta proporzionale non sia dovuta, in casi diversi da quello esaminato lo spazio – secondo la Suprema Corte – parrebbe esserci.

Al riguardo, come già accennato, la sentenza fa specifico riferimento all'ipotesi del trust istituito per «la definizione dei rapporti delle imprese in crisi» (e, quindi, ipotizzando che, in tale ipotesi, potrebbe non esservi una tassazione proporzionale); ma l'esonero da imposta proporzionale non sarebbe comunque limitato a questa sola ipotesi, poiché appunto ve ne potrebbero essere altre (rientranti nel delineato perimetro della «istituzione di vincoli per cui è prevista una specifica disciplina o mirati a effetti espressamente approvati dal legislatore») le quali appunto «non ricadano nell'ambito impositivo» dell'imposta di donazione.

Probabilmente, l'allusione (nemmeno tanto oscura) è all'atto istitutivo del fondo patrimoniale; nonché ai vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile.

Per il resto, la sentenza confuta la decisione di secondo grado (adottata dalla Ctr Lombardia) secondo la quale l'atto costitutivo del trust sarebbe «tassabile solo nei limiti in cui costituisca un

atto di liberalità»: secondo la Cassazione, invece, la legge sottopone a tassazione «tutti gli atti che costituiscono un vincolo di destinazione a prescindere dallo spirito di liberalità ad essi sotteso».

Infatti, il tenore della norma sulla tassazione dei vincoli di destinazione – secondo la Cassazione – evidenzia che l'imposta è istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione, come invece accade per le successioni e le donazioni; ma è istituita direttamente sulla costituzione dei vincoli di destinazione, con l'intento di colpire un fenomeno patrimoniale del tutto diverso e distinto rispetto a quello investito dalla imposta sulle successioni e donazioni.

Secondo la Suprema Corte dunque «appaiono incongrue» le riflessioni che collegano la tassazione alla identificazione di un qualche “utile” o “vantaggio” percepito da un soggetto e che quindi vorrebbero collegare l'onere tributario alla acquisizione dei beni da parte di un soggetto legittimato ad utilizzarli a proprio esclusivo vantaggio. E ciò in quanto l'atto costitutivo del vincolo di destinazione esprime una “capacità contributiva” ancorchè non determini (o non determini ancora) alcun vantaggio economico diretto per qualcuno.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All Rights Reserved